


Comune di Truccazzano



## PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VARIANTE GENERALE



**PUGSS**

## Piano Generale dei Servizi del Sottosuolo Regolamento

aprile 2024



Comune di **Truccazzano**

Il Regolamento del Piano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) (IST\_18\_22\_ELA\_TE\_02\_PUGSS) è stata realizzata dal Centro Studi PIM nell'ambito dell'Attività Istituzionali a favore del Comune di Truccazzano per gli anni 2022-2023.

#### Comune di TRUCCAZZANO

**Franco de Gregorio** [Sindaco]

**Piergiorgio Buratti** [Assessore viabilità, manutenzione ordinaria, lavori pubblici, urbanistica e sicurezza stradale]

arch. **Paolo Corti** [responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana]



#### CENTRO STUDI PIM

Dott. **Franco Sacchi** [Direttore responsabile]

arch. **Fabio Bianchini** [capo progetto], **Alma Grieco** [Staff PIM], dott. **Elena Corsi**, p.t. **Ludovico Poidomani**, p.t. **Cecilia Maria Saibene** [collaboratori esterni]

ing. **Francesca Boeri** [VAS-PUGSS], p.t. **Marco Norcaro** [collaboratore esterno]

IST\_18\_22\_ELA\_TE\_02PUGSS

## INDICE

1. GENERALITÀ .....	1
1.1 Oggetto del Regolamento .....	1
1.2 Finalità .....	1
1.3 Definizioni .....	2
2. LEGISLAZIONE SOVRAORDINATA .....	3
2.1 Leggi/Norme statali .....	3
2.2 Leggi/Norme regionali .....	5
3. INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE .....	8
3.1 Programmazione .....	8
3.2 Conferenza dei servizi .....	8
4. PRESCRIZIONI TECNICHE .....	10
4.1 Criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee .....	10
4.2 Lavori nel sottosuolo .....	11
4.3 Tecnologie non invasive e riuso di infrastrutture .....	12
4.4 Rinvenimenti .....	12
4.5 Edifici ed attrezzature destinate ad impianti tecnologici .....	12
4.6 Reti di servizi pubblici - Volumi tecnici ed impiantistici .....	13
4.7 Modalità di rappresentazione grafica .....	13
5. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE .....	15
5.1 Concessioni, presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo .....	15
5.2 Regime tariffario e sanzionatorio .....	17
5.3 Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali esomme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze .....	17
5.4 Reti di telecomunicazioni: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali .....	19
6. NORME TRANSITORIE .....	20



Comune di **Truccazzano**

**RICHIAMO REGOLAMENTARE:**

Il presente Regolamento richiama espressamente norme regolamentari inserite nel Regolamento del PUGSS del Comune di Truccazzano predisposto nel 2007.

# 1. GENERALITÀ

## 1.1 Oggetto del Regolamento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i Comuni, nell'azione di gestione del Sottosuolo, devono assumere le disposizioni del "Piano Urbano di Gestione dei Servizi nel Sottosuolo" (PUGSS), nei modi e nei tempi previsti dalla Legge, nonché dotarsi di un Regolamento Generale in cui vengono stabilite le procedure e le norme tecniche destinate a disciplinare gli interventi che hanno luogo nel sottosuolo del territorio comunale. Tale Regolamento permette inoltre l'introduzione e la gestione delle concessioni e degli oneri di concessione per le attività che riguardano il sottosuolo. Il presente Regolamento, pertanto, in base alle linee guida della D.P.C.M. del 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" (Direttiva Micheli), disciplina criteri e modalità per la razionalizzazione dell'impiego del suolo e del sottosuolo in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee, nonché all'esigenza di rendere compatibili i relativi interventi con la regolare agibilità del traffico urbano veicolare e pedonale.

Verranno inoltre specificati, secondo quanto previsto dall'art. 3, lett. c), comma 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 28 febbraio 2005:

- criteri localizzativi delle infrastrutture sotterranee,
- criteri realizzativi delle infrastrutture sotterranee,
- esplicitazione delle tecniche di scavo,
- esplicitazione delle tecniche di realizzazione.

Il presente Regolamento ha per contenuto le disposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali e nelle aree di uso pubblico comunali, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, degli impianti sotterranei di seguito elencati:

- rete di acquedotti,
- condutture fognarie per raccolta di acque meteoriche e reflue urbane,
- elettrodotti in cavo, inclusi quelli per alimentazione di servizi stradali,
- reti di trasporto e distribuzione per telecomunicazioni e cablaggi di servizi particolari,
- condotte per teleriscaldamento,
- condutture per distribuzione del gas,

nonché le modalità di attuazione delle funzioni di coordinamento tra Comune, aziende ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi di cui al comma precedente, esistenti nel territorio del Comune.

## 1.2 Finalità

L'obiettivo primario del presente Regolamento, predisposto per definire i compiti e le regole comunali, è quello di fissare le modalità e l'insieme delle azioni autorizzative e di gestione in modo da permettere un corretto rapporto tra l'Ente Pubblico, gli altri Enti ed i gestori dei servizi.

Le disposizioni del presente Regolamento sono, in linea generale, dirette a:

- assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo comunale,
- prescrivere i modi ed i termini per la posa in opera di reti o tratti di reti di nuova installazione, nonché il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione, potenziamento o manutenzione,



- introdurre e gestire le concessioni e gli oneri di concessione per le attività che riguardano il sottosuolo.

Nello specifico, il Comune si impegna a perseguire le finalità esplicitate nella Direttiva Micheli del 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”:

- ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, con il conseguente smaltimento del materiale di risulta, il conferimento in discarica ed il successivo ripristino della sede stradale,
- promuovere scelte progettuali e modalità di posa innovative e tali da salvaguardare la fluidità del traffico.

### **1.3 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, per infrastrutture comunali si intendono in generale i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti ed ogni altra struttura di proprietà del Comune, anche non sotterranea, affidata in gestione a soggetti terzi ed utilizzabile per il passaggio di reti. Nel presente documento si fa riferimento alle terminologie definite dalla normativa di riferimento e di seguito riportate:

- trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime,
- polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete,
- strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:

- in trincea, previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto marciapiedi o altre pertinenze stradali,
- in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di impianti,
- in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianti devono essere conformi con le norme tecniche UNI - CEI di settore ed anche con le indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 13 della Direttiva del 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle Aree Urbane ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo è effettuata dal Comune in sede di apposita conferenza dei servizi e concordata con le aziende in funzione delle aree interessate e delle dimensioni o potenzialità degli impianti stessi.

## 2.LEGISLAZIONE SOVRAORDINATA

### 2.1 Leggi/Norme statali

#### 1.Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999

La Direttiva Micheli disciplina l'uso generale del sottosuolo per finalità pubbliche ed ha come obiettivo la valorizzazione degli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari. Per "uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche" deve intendersi l'utilizzo del sottosuolo per i sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la realizzazione di spazi pubblici con finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di viabilità, la realizzazione di reti di trasporto pubblico. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere:

- ventilati anche a mezzo di prese d'aria e/o intercapedini adeguatamente protette,
- illuminati artificialmente e/o naturalmente,
- identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica,
- conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio.

Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura. Il ripristino delle manomissioni di suolo pubblico deve sempre essere effettuato a regola d'arte. Per quanto concerne le strutture polifunzionali esistenti (gallerie, cunicoli ed altri impianti), il Comune, d'intesa con le Aziende interessate, deve monitorare tali strutture nel proprio territorio. Non potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. Laddove le strutture polifunzionali esistenti siano ritenute dal Comune utilizzabili, il Comune stesso non autorizzerà la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi, "ad eccezione degli eventuali interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale" (art. 6 - comma 9 della Direttiva Micheli). Il corrispettivo per l'uso di dette infrastrutture deve essere rapportato ai minori costi che l'operatore affronta rispetto alla posa dei cavi direttamente interrati.

#### 2. D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e ss. mm. e ii.

La disciplina degli attraversamenti stradali, come modificata dall'art. 54 del D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, concernente il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", è la seguente:

- gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti; sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
- I cunicoli, le gallerie di servizio, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento



avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.

- Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.
- Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione.
- Senza la preventiva concessione dell'ente proprietario non possono essere effettuati attraversamenti od uso della sede stradale e delle relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, telefoniche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi; o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.
- Le opere suddette devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
- Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico.
- Gli oneri sono stabiliti dall'ente proprietario.

### **3. D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - successive modificazioni (D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996)**

All'Art. 66 del D.P.R. n. 495 vengono definiti in dettaglio gli interventi sugli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate.

### **4. D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada**

Contiene indicazioni di varia natura, nonché le prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da eseguirsi nel sottosuolo pubblico. In particolare al comma 1 dell'art. 28 "Obblighi dei concessionari di determinati servizi", viene sancito che "i concessionari di [...] linee elettriche telefoniche, sia aeree che sotterranee, di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'Ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione".

### **5. L. 241/1990**

Il Comune deve provvedere, di concerto con gli enti interessati, a convocare una riunione con le aziende per la pianificazione degli interventi. Nel corso di tale riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli enti interessati e dalle aziende, e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

## 2.2 Leggi/Norme regionali

### 1. L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 - Disciplina dei servizi locali di interesse generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo

La L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 detta le norme in materia di disciplina dell'utilizzo del Sottosuolo: l'art. 38, in particolare, riprendendo i contenuti del DPCM del 3 marzo 1999 del Dipartimento delle Aree Urbane (Direttiva Micheli), prevede l'obbligo per i Comuni, di dotarsi del PUGSS e del relativo Regolamento.

All'art. 37 vengono riportate le competenze della Regione, che comprendono, tra l'altro, "l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i Comuni redigono il PUGSS". L'art. 38, riprendendo i contenuti della Direttiva Micheli, prevede l'obbligo – per i Comuni – di dotarsi del cosiddetto "Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo" e del relativo Regolamento. All'art. 39 si specifica che la realizzazione delle infrastrutture è opera di pubblica utilità assimilata ad urbanizzazione primaria ed è subordinata all'autorizzazione. Al comma 4, inoltre, si definisce che le disposizioni si applicano per la realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti o integrazioni di quelli già esistenti. Questi interventi sono occasione di miglioramento del sistema urbano.

### 2. Regolamento regionale n. 6 del 15 febbraio 2010

Il Regolamento regionale del 15/02/2010 n. 6 definisce i criteri guida per:

- la redazione del PUGSS, in attuazione delle suddette normative nazionale e regionale;
- l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi (Allegato 2 "Specifiche tecniche per la mappatura delle reti dei sottoservizi");
- le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il SIT regionale;
- le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l'alloggiamento dei servizi nel sottosuolo.

Il regolamento si applica per l'alloggiamento nel sottosuolo dei seguenti servizi di rete:

- acquedotti;
- condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
- elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
- reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;
- condotte per il teleriscaldamento;
- condotte per la distribuzione del gas;
- altri servizi sotterranei;
- le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.

Il PUGSS deve:

- ispirarsi all'uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture;
- assicurare la coerenza delle scelte adottate con la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, l'ambiente e del patrimonio storico-artistico nonché l'efficienza e la qualità nell'erogazione dei servizi interessati;
- definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la realizzazione di manufatti che riducano i costi sociali, facilitino l'accesso alle reti per gli interventi di manutenzione e consentano di effettuare controlli automatici della funzionalità delle reti.

Il PUGSS deve contenere la valutazione sulla sostenibilità economica degli interventi previsti ed esplicitare le modalità di reperimento delle risorse da utilizzare, anche attraverso la partecipazione



di altri soggetti pubblici o privati. Il PUGSS deve, altresì, prevedere adeguate procedure di monitoraggio dell'attuazione del piano.

### **3. Legge regionale n. 7 del 18 aprile 2012**

La legge regionale 7/2012 "Misure per la crescita e l'occupazione" all'art. 42 "Catasti del sottosuolo" dispone al comma 2 l'istituzione presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, del catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche e il posizionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, i titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunali, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. In alternativa, i titolari e gestori di reti e infrastrutture possono conferire i dati direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa verifica della corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche regionali, a renderli disponibili ai comuni interessati mediante il Catasto regionale infrastrutture e reti, parte integrante del Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005. I titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo raccolgono e comunicano con cadenza annuale agli uffici comunali o regionali gli aggiornamenti delle informazioni.

Ai fini della mappatura delle reti di sottoservizi, eventuali modifiche delle specifiche tecniche contenute nell'Allegato 2 (Specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi) del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 "Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)", sono apportate con atto del direttore generale competente della Giunta regionale, che coordina i contenuti delle specifiche a seguito delle modifiche apportate; l'atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

### **4. Successive disposizioni regionali**

Successivamente alla approvazione della legge regionale 7 del 18.04.2012 sono state emanati numerosi atti regionali (Delibere e decreti), che hanno portato variazioni ed integrazioni alle normative specifiche sui sottoservizi nel sottosuolo e nello specifico alle Linee guida per la redazione dei PUGSS. In particolare, si evidenzia:

- Delibera di Giunta Regionale del 2 luglio 2012, n. IX/3692 che detta ai titolari e ai gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo le "Modalità di presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione cartografica necessaria all'istituzione e all'aggiornamento del Catasto del sottosuolo di cui al comma 3, art.42, della Legge regionale 7/2012", come da Allegato 2 al Regolamento regionale n. 6/2010, e che stabilisce il termine per la messa a disposizione delle informazioni;
- Delibera di Giunta Regionale del 4 ottobre 2013, n. X/754 "Differimento dei termini di consegna delle informazioni geografiche relative alle reti e alle infrastrutture del sottosuolo previsti dalla Delibera di Giunta Regionale 2 luglio 2012 n. 3692" che ha differito detti termini al 20 aprile 2014;

- decreto del Direttore Generale del 10 aprile 2014 n. 3095 avente ad oggetto “Modifiche all’Allegato 2 del Regolamento regionale del 15 febbraio 2010, n. 6” (specifiche tecniche per la mappatura delle reti di sottoservizi) e, in particolare l’Allegato A (1° aggiornamento);
- Delibera di Giunta Regionale del 24 aprile 2015 n. X/3461 “Modalità di aggiornamento dei dati relativi a reti e infrastrutture sotterranee, ai sensi dell’art. 42 comma 3 della Legge regionale 7/2012” che ha stabilito, tra l'altro, che entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti titolari e gestori delle reti e infrastrutture del sottosuolo trasmettano ai competenti uffici comunali o, in alternativa, agli uffici regionali - come previsto dal comma 3 dell’art. 42 della L.R. 7/2012 - l'intera banca dati relativa alla propria rete aggiornata.

Tra gli atti emanati a livello nazionale si ricorda:

- Decreto Legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33 “Attuazione della direttiva 201/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014” recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016);
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 11 maggio 2016 recante "Istituzione del SINFI - Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture" (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016) che prevede trasmissioni periodiche e aggiornate della banca dati del Catasto regionale del sottosuolo al SINFI, Catasto nazionale delle infrastrutture;
- Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 di istituzione del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio SINFI;
- la versione 3.1.2 della specifica tecnica “Specifiche di contenuto di riferimento per i Data Base delle Reti di sottoservizi e per il SINFI”, approvata nella seduta del Comitato SINFI del 24 settembre 2019 e pubblicata a dicembre 2019 sul Repertorio Nazionale Dati Territoriali dell’Agenzia per l’Italia Digitale nonché sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione dedicata al SINFI, attualmente in uso a livello nazionale per l’implementazione del Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture.

Regione Lombardia ha adottato la versione 3.1.2 “Specifiche di contenuto di riferimento per i Data Base delle Reti di sottoservizi e per il SINFI”, da utilizzare per la mappatura delle reti dei sottoservizi (Decreto del Direttore Generale della Direzione Infrastrutture Trasporti e mobilità sostenibile n. 787 del 24 gennaio 2020, pubblicato sul BURL - SO n. 5 del 31 gennaio 2020). Tale specifica (Allegato 1 al d.d.g) aggiorna e sostituisce l’Allegato A al decreto n. 3095 del 10 aprile 2014, divenendo il nuovo riferimento per il popolamento del Catasto regionale infrastrutture e reti per tutti gli operatori di servizi a rete attivi in Regione Lombardia. L’aggiornamento garantisce una totale interoperabilità tra la banca dati regionale e quella nazionale gestita dal Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

Ciascun comune di Regione Lombardia deve, pertanto, fare riferimento al Catasto regionale infrastrutture e reti, per reperire la banca dati dei sottoservizi del proprio territorio utile alla predisposizione del PUGSS. L’accesso alla banca dati avviene tramite l’applicativo disponibile sulla piattaforma regionale MULTIPLAN (<https://www.multipan.servizirl.it/>), che rappresenta la piattaforma per l’acquisizione dei dati territoriali provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni: consente a queste di avere un singolo punto di accesso per la consegna e la visualizzazione di piani e dati in versione digitale.



## **3.INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE**

### **3.1 Programmazione**

Compete all'Amministrazione Comunale svolgere le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio.

Il Comune predispose il Piano Urbano di Gestione dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

In termini di analisi, programmazione ed attuazione di quanto necessario per il corretto svolgimento delle proprie funzioni, il Comune identifica ed attua le seguenti fasi:

1.analisi conoscitiva:

- analisi preliminare,
- ricostruzione dello stato di fatto dei sottoservizi (rilievi),
- implementazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) dedicato;

2.fase di pianificazione:

- redazione di un PUGSS aggiornato rispetto allo stato di fatto rilevato,
- predisposizione di un Regolamento definitivo;

3.fase di attuazione degli interventi:

- conseguenti aggiornamenti dello stato di fatto,
- aggiornamento del PUGSS e dei suoi allegati;

4.fase di aggiornamento continuo:

- monitoraggio dei sottoservizi,
- adeguamento del PUGSS e del regolamento comunale.

Nell'attesa di assumere le disposizioni del Piano, il Comune promuove un'azione di programmazione, orientata alla condivisione di reti, all'uso delle reti pubbliche ed opera per acquisirne la proprietà.

Tutti gli operatori sono obbligati a coordinare i propri piani di sviluppo a medio termine con quelli del Comune e delle Aziende che gestiscono i diversi servizi.

### **3.2 Conferenza dei servizi**

Il Comune deve provvedere, di concerto con gli enti interessati, a convocare una riunione con le aziende per la pianificazione degli interventi. Nel corso di tale riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli enti interessati e dalle aziende, e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sull'opportunità di provvedere a convocare una apposita conferenza dei servizi.

La conferenza dei servizi deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun ente e/o azienda per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i 90 gg successivi alla riunione di cui al comma precedente.

Nel corso della conferenza dei servizi:

- vengono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli enti e le aziende;
- vengono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle aziende e la relativa temporizzazione;

- viene scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
- vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere;
- vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze;
- per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l'ente o l'azienda che si assume l'onere di coordinare le attività realizzative;
- si devono prevedere i tempi e le modalità per inserire nel sottosuolo su strutture polifunzionali da realizzare lungo i marciapiedi tutti gli impianti tecnologici aerei presenti nelle zone storiche di pregio artistico individuate dal Piano Regolatore e dagli altri strumenti urbanistici.



## 4.PRESCRIZIONI TECNICHE

La predisposizione dei progetti esecutivi dei lavori per i quali si chiedi autorizzazione deve:

- garantire la continuità di tutti i pubblici servizi e l'integrità dei corrispondenti impianti di canalizzazione ricadenti nella zona da occupare;
- verificare, in via preventiva, anche mediante le necessarie indagini, l'esistenza di tali impianti lungo il tracciato;
- salvaguardare, dove possibile, il verde urbano o garantire una successiva piantumazione;
- assicurare che il riempimento delle trincee di scavo ed il ripristino della superficie stradale sia eseguito a regola d'arte.

A seguito del rilascio della concessione l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro i termini definiti dalla legge vigente.

Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non valgono ad integrare l'effettivo avvio dei lavori.

Decorso inutilmente il termine per l'inizio dei lavori, l'Amministrazione Comunale provvede alla dichiarazione di decadenza.

### 4.1 Criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee

Le infrastrutture devono essere concentrate a lato della viabilità veicolare prevedendo, per i marciapiedi al servizio delle aree urbanizzate, larghezze non inferiori a metri 2/2,5 sia per la viabilità di quartiere che di scorrimento. La scelta di tale larghezza sarà adottata nelle zone di nuova urbanizzazione e nelle zone già urbanizzate ma soggette ad interventi di rilevante ristrutturazione urbanistica.

La tipologia preferenziale di posa degli impianti nel sottosuolo è costituita da polifere o in trincea, dimensionati in modo da poter ricevere, oltre agli esistenti, gli impianti necessari all'erogazione di prevedibili nuovi servizi pubblici.

L'utilizzazione di polifere posate contestualmente alla realizzazione delle restanti opere di urbanizzazione, quali la rete dell'acquedotto, del gas metano e della fognatura nel sottosuolo non interessato dalla viabilità veicolare, la predisposizione, ove possibile, e secondo le normative di settore delle derivazioni di utenza e/o di manufatti funzionali alla realizzazione degli allacciamenti agli immobili produttivi, residenziali, commerciali, comporta un notevole contenimento dei costi e dei disagi alla popolazione.

In alternativa, ed ove le destinazioni di piano lo consentono, possono essere utilizzate le aree a standard per l'ubicazione dei sottoservizi.

Saranno incentivate tecniche di posa non invasive per interventi relativi a rifacimenti di tubazioni esistenti e/o di nuova posa.

I gestori restano obbligati a realizzare i nuovi impianti e a spostare gli impianti esistenti all'interno dei manufatti realizzati ed a versare al Comune un canone.

La proprietà, manutenzione e sorveglianza dei manufatti restano in carico al Comune o al soggetto dallo stesso delegato, mentre ai gestori resta, nell'ambito della gestione del proprio servizio, la responsabilità il controllo, la manutenzione dei singoli impianti allocati.

I progetti tecnologici saranno sottoposti ai gestori in sede di conferenza dei servizi e recepiranno, per quanto possibile, le osservazioni tecniche espresse dai gestori stessi.

I gestori dei servizi pubblici a rete ed i privati dovranno fornire sia i disegni che i dati nei formati leggibili dai sistemi esistenti. Compatibilmente con le risorse disponibili, sarà implementato un apposito servizio informazioni con accesso remoto tramite reti telematiche. I gestori dei servizi tecnologici, a lavori ultimati e per i quali sia stato redatto il progetto esecutivo, dovranno fornire al Comune su supporto magnetico il rilievo georeferenziato delle infrastrutture e dei manufatti posati.

## 4.2 Lavori nel sottosuolo

Nell'esecuzione dei lavori da eseguirsi nel sottosuolo pubblico, una volta ottenuta la debita autorizzazione, si dovrà:

- recare il minore impedimento possibile alla viabilità;
- collocare gli opportuni ripari, puntellazioni o segnali onde evitare sinistri ai passanti e danni alle cose;
- uniformarsi in ogni caso alle disposizioni che saranno prescritte nell'atto di autorizzazione;
- ripristinare i marciapiedi e le pavimentazioni delle vie o delle piazze pubbliche.

Prima di manomettere il suolo pubblico bisogna darne avviso alle imprese che posseggono condutture, cavi, tubazioni od altri manufatti interessanti i servizi pubblici, nonché uniformarsi alle istruzioni che dalle medesime verranno date allo scopo di prevenire ogni guasto alle condotte e loro diramazioni.

Chiunque voglia eseguire un'opera che tocchi il suolo pubblico, prima di dare inizio ai lavori deve adoperarsi a recingere il suolo destinato all'opera con materiali idonei, o comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi.

Le porte o imposte ricavate nelle recinzioni provvisorie di cui al comma precedente, non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Inoltre, gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno che durante la notte, secondo le prescrizioni contenute nel "Nuovo codice della strada" e nel relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione" (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992).

Tutte le strutture provvisorie del cantiere devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; esse devono inoltre conformarsi alle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le operazioni di nuova posa o di manutenzione degli impianti verso spazi pubblici, devono cominciare non appena praticate le recinzioni di cui ai commi precedenti, quindi continuare senza interruzione in modo da essere compiute nel più breve tempo possibile, in special modo laddove si incaglia il passaggio pubblico. Tale termine potrà essere fissato dall'Amministrazione Comunale.

Quando si tratta di interventi di lieve entità, ci si può esimere dall'obbligo della recinzione provvisoria, limitandosi a collocare segnali che servano da visibile avvertimento ai passanti.

È altresì prescritta la costruzione della recinzione anche se si tratta di opere da eseguirsi su spazi privati, quando possono presentare pericolo per la pubblica incolumità.

Se la recinzione, secondo la già ottenuta autorizzazione, viene a racchiudere cartelli di indicazione stradale, targhe, manufatti, infissi e quant'altro di servizio municipale, bisogna darne avviso all'Amministrazione Comunale; uguale avviso dovrà essere dato nel caso in cui la recinzione dovesse impedire il libero esercizio di qualunque altro servizio pubblico.



Gli interventi da effettuare nelle strade cosiddette "sensibili", devono essere realizzati nel rispetto delle particolari prescrizioni in funzione delle specifiche caratteristiche di tale viabilità. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite, ove possibile, le seguenti soluzioni:

- condivisione di infrastrutture sotterranee;
- condivisione di scavi;
- esecuzioni di minitrincee;
- posa di tubi nel sottosuolo mediante perforazioni teleguidate.

### **4.3 Tecnologie non invasive e riuso di infrastrutture**

Per la posa, il risanamento e il riutilizzo delle reti tecnologiche e relativi alloggiamenti dovrà essere privilegiato l'impiego di tecnologie non invasive, ovvero di sistemi di scavo che, limitando il ricorso agli scavi a cielo aperto, riducano il danneggiamento del manto stradale. Allo scopo di stimolare la posa coordinata di infrastrutture, saranno favoriti gli atteggiamenti virtuosi dei gestori che rendono disponibili per nuove pose alloggiamenti esistenti in sottosuolo.

### **4.4 Rinvenimenti**

I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione all'Ufficio per il Sottosuolo, che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.

I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

### **4.5 Edifici ed attrezzature destinate ad impianti tecnologici**

Gli edifici destinati a contenere impianti tecnici al servizio delle opere di urbanizzazione primaria, quali:

- le cabine di trasformazione dell'energia elettrica,
- le cabine di decompressione del gas,
- le piccole centrali telefoniche,
- le attrezzature necessarie per il sollevamento, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile, potranno trovare collocazione in tutte le zone del territorio comunale a condizione che la loro realizzazione sia richiesta ed effettuata, oppure che la loro imprescindibile necessità sia dichiarata dall'ente gestore del servizio.

La norma di cui al comma precedente potrà trovare applicazione in tutti i casi in cui siano garantiti il rispetto delle norme igienico sanitarie e la sussistenza delle necessarie garanzie di sicurezza.

Qualora tali edifici risultino di modesta entità, la loro realizzazione non darà luogo ad alcuna verifica di possibilità edificatoria, ne' in termini di superficie ne' in termini di volumetria e non verrà imposta neppure l'osservanza della Distanza dai confini di proprietà (Dc) e della Distanza dal ciglio stradale (Ds) stabiliti dalle presenti norme per i diversi ambiti territoriali; per la distanza dalle strade sarà sufficiente il nulla-osta dell'Ente preposto alla gestione di ciascuna strada (Comune,

Provincia, Anas, ecc.).

Si riterranno "di modesta entità" quegli edifici che presentino una Superficie lorda di pavimento (Slp) non superiore a 20,00 mq. ed una Altezza (Hm) non superiore a mt. 4,00.

Gli edifici in argomento dovranno in ogni caso essere progettati e realizzati con caratteristiche tali da consentirne l'armonico inserimento nell'ambiente circostante, sia esso di carattere urbano che agricolo.

#### **4.6 Reti di servizi pubblici - Volumi tecnici ed impiantistici**

Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi.

I punti di accesso alle camerette di ispezione ed i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.

Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

I volumi tecnici impiantistici destinati a contenere impianti tecnici al servizio delle opere di urbanizzazione primaria (cabine di trasformazione e/o distribuzione dell'energia elettrica, cabine di decompressione del gas, piccole centrali telefoniche, attrezzature necessarie per il sollevamento, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. Tali manufatti non sono computati ai fini della verifica degli indici volumetrici e possono trovare collocazione in ogni zona del territorio comunale, alle condizioni e con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente.

Ove possibile, tali manufatti verranno realizzati in sottosuolo, prevedendo le necessarie aperture per l'ispezione.

#### **4.7 Modalità di rappresentazione grafica**

La documentazione cartografica ed i relativi supporti informatici, funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono informati alle "specifiche tecniche di cui all'accordo per l'Intesa Stato – Regione – Enti locali", approvate con la D.G.R. n. 12652 del 7 aprile 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Gli operatori pubblici e privati, in quanto soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono tenuti all'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni.

La base sarà costituita dalla cartografia generale già esistente disponibile su supporto informatico. Gli interessati restano obbligati a fornire al Comune la cartografia delle proprie reti su supporto magnetico compatibile, nei seguenti formati propri degli elaborati di tipo GIS (Shape file) e di tipo CAD (es. DGN, DWG, DXF).

Al fine di rendere più facile l'identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione. Tali modalità vanno rispettate sia nella rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati.

Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione riconosciuti e



codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e codificati, in particolare:

- le quote interne ed esterne e di spessore, le quote di riferimento ai punti fissi e di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili;
- le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l'esecuzione dell'intervento proposto;
- qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica.
- Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata l'indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale).

## 5.DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

### 5.1 Concessioni, presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo

Ogni operatore che intende eseguire interventi di installazione di nuovi sistemi a rete o di manutenzione di quelli esistenti, deve presentare all'Ufficio per il Sottosuolo la domanda di autorizzazione, allegandone il progetto. Da questo atto si svilupperà l'iter autorizzativo che porta all'approvazione o meno dell'opera. La relativa concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico è necessaria per:

- realizzare sulle strade e loro pertinenze gli impianti sotterranei di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento;
- variarne l'uso o mantenerne l'esercizio qualora l'impianto sia avvenuto senza concessione, pena le sanzioni previste dalla legge e la rimozione, a spese dell'interessato, delle opere abusivamente realizzate.

Coloro che non osservano le prescrizioni e condizioni stabilite dalla concessione sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge.

Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione, deve presentare apposita domanda di concessione.

La domanda di concessione deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

- Progetto esecutivo di ogni intervento che si intende realizzare, sia di nuova costruzione di impianto o di infrastruttura, sia di rinnovo o manutenzione di impianto e di infrastruttura esistente, corredato di tutti i disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, ecc.).

Il progetto esecutivo ed i suoi allegati, ivi compresa una relazione tecnica sulle modalità di esecuzione dei lavori, devono contenere in dettaglio tutte le informazioni concernenti lo scavo e l'ingombro delle infrastrutture (dotti e apparecchiature) da posare nel sottosuolo, tutte le informazioni relative ai sottoservizi esistenti e le informazioni dettagliate circa l'espansione geografica della rete ed il numero di tubi e di cavi a fibre ottiche di cui si richiede l'installazione.

La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supposte cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.

- Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti TLC: progettazione esecutiva delle infrastrutture da posare nei cunicoli o gallerie del Comune corredata di tutti i disegni necessari (sezioni e particolari della galleria o cunicolo con riportato l'esatta ubicazione della nuova infrastruttura da posare e dei servizi esistenti con le distanze e le sezioni dagli stessi e fra gli stessi). La documentazione cartografica di progetto, i relativi particolari di posa, l'ubicazione dei sottoservizi esistenti, ecc., devono essere presentati su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.
- Impegno del richiedente a versare al Comune, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di occupazione del suolo pubblico, comprese le spese di istruttoria e sopralluogo, l'indennità, o, in alternativa, se richiesto dal Comune, a presentare, non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune, il progetto esecutivo delle eventuali infrastrutture comunali



da realizzare a scomputo di tale indennità, con tipologie, caratteristiche e quantità da concordare tra il Comune medesimo e l'operatore.

Tale progetto, corredato dei disegni necessari (planimetrie in adatta scala, particolari dei manufatti, ecc.), dovrà essere presentato su supporto cartaceo in duplice copia e su supporto informatico.

Nel caso di interventi concomitanti, ferma restando la responsabilità solidale per la corresponsione, nell'istanza sono indicate le quote di riparto.

- Impegno del richiedente all'acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni comunque denominate delle altre autorità competenti, diverse dal Comune, che si rendono necessari in relazione alle previsioni del progetto esecutivo.
- Indicazione della durata prevista dei lavori.
- Impegno dell'operatore a presentare, al momento del rilascio della concessione, polizza fideiussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentire l'eventuale esecuzione d'ufficio, nonché per eventuali penalità e danni a beni Comunali, ivi comprese tutte le essenze arboree ed arbustive interessate. La fideiussione da prestare dovrà essere rilasciata da compagnie di assicurazione, istituti bancari o istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 385/1993. La fideiussione deve prevedere espressamente l'obbligo di pagamento a favore del Comune di Truccazzano entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso Comune; deve prevedere, altresì, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
- Impegno dell'operatore a stipulare idonea polizza assicurativa volta a garantire il risarcimento per tutti i danni subiti da persone e cose.
- Indicazione dell'estensione e delle dimensioni d'ingombro del cantiere.
- Indicazione degli enti concessionari di pubblici servizi e dei soggetti privati, che utilizzano gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo stradale, ai quali il richiedente ha contemporaneamente segnalato l'intervento da eseguire, con dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità nei confronti di altri enti concessionari di pubblici servizi o privati non interpellati.
- Eventuali accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui alla lettera precedente, al fine di garantire la compatibilità del posizionamento delle nuove opere con gli altri sottoservizi presenti, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche che disciplinano la materia.
- La documentazione informatizzata.
- Elenco e generalità degli operatori concomitanti.
- Dichiarazione di disponibilità a posare le proprie reti di TLC in pozzetti e/o maxipozzetti comuni con altri operatori di telecomunicazioni.

Nessun intervento di nuova costruzione, ricostruzione, demolizione o riadattamento di impianti nel sottosuolo - escluse le opere normali di ordinaria manutenzione - potrà essere iniziata senza aver ottenuto dall'Ufficio per il Sottosuolo, su preventiva richiesta, la regolare autorizzazione di cui al comma precedente, autorizzazione che dovrà essere rilasciata nel termine di giorni 30 gg dalla presentazione della domanda.

Ove si tratti di progetti di particolare importanza, l'Ufficio per il Sottosuolo potrà stabilire un termine maggiore, non superiore però a 60 gg. dandone avviso per iscritto al richiedente.

L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

- le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- le modalità di ripristino;

- gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione del lavoro o di danni.

L'Ufficio per il Sottosuolo potrà, sempre nel termine-predetto, respingere il progetto e indicare all'interessato se ed in quali parti il progetto stesso debba essere modificato per ragioni di estetica o decoro cittadino o perché in contrasto con le norme generali di legge o speciali del presente Regolamento, di quelle di igiene o di qualsiasi altra disposizione municipale.

Il Comune deve provvedere alla predisposizione di appositi moduli sui quali i gestori, al termine di qualsiasi intervento nel sottosuolo urbano, si impegnano a riportare lo stato di fatto della rete oggetto di intervento ed un rilievo delle altre infrastrutture emerse all'interno del cantiere stesso.

## 5.2 Regime tariffario e sanzionatorio

Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere consentita esclusivamente secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo ed il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute, nonché il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.

Le Aziende che intendano occupare porzioni di suolo pubblico dovranno pertanto richiedere specifica autorizzazione e corrispondere una tassa di occupazione di suolo pubblico.

Gli oneri economici sostenuti dagli operatori per gli interventi di posa ed occupazione del sottosuolo pubblico dovranno corrispondere ad un canone annuale da determinarsi nell'ambito di una convenzione "ad hoc".

Le fondazioni e le pavimentazioni stradali subiscono un degrado permanente a seguito delle manomissioni e degli interventi manutentivi, pertanto dovrà essere applicata una tariffa "una tantum" quale misura di compensazione al Comune, calcolata sulla base di diversi parametri infrastrutturali.

Le aziende devono garantire l'adozione di ogni presidio per tutelare l'incolumità delle persone e delle cose.

Resta ad esclusivo carico delle aziende ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia. Per la copertura di tali responsabilità le aziende autorizzate dovranno esibire, all'atto della richiesta, idonea polizza assicurativa o fideiussoria a garanzia della realizzazione a regola d'arte delle opere, da commisurarsi alla spesa prevista per l'apertura e la chiusura degli scavi effettuati su suolo pubblico. Tale garanzia potrà essere liberata solo a collaudo positivo effettuato e verbalizzato.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada".

## 5.3 Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali esomme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze

Compete al Comune adottare, con riferimento agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e dell'art. 69 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare:



- delle spese di sopralluogo e di istruttoria,
- dei depositi cauzionali,
- delle penali,
- delle somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze.

È corrisposta al Comune ed è comunque a carico del concessionario un'indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso delle maggiori spese che vengono a gravare sul Comune, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi in conseguenza della realizzazione delle opere. Detta indennità è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle opere concernenti la mobilità, comprese le infrastrutture sotterranee. L'indennità a titolo di civico ristoro riguarda pertanto il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città, in conseguenza alla realizzazione delle opere. Tale indennità, oltre che nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità, come si rileva dal contesto delle norme del presente Regolamento, di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla D.P.C.M. 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promuovendo scelte d'intervento che non comportino la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.

Per la determinazione dell'indennità di civico ristoro si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

- degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;
- degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;
- oneri, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico.

Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.

Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo. Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di

successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con gli apparati radicali.

Per quanto riguarda il punto c) del comma 3 deve tenersi conto:

- dell'aumento delle prestazioni richieste al corpo di Polizia municipale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico; nonché alla Direzione Mobilità, per le attività di vigilanza e di controllo di competenza;
- dell'aumento del numero di chilometri percorsi dal servizio di trasporto pubblico a seguito di cantierizzazioni;
- dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria);
- di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.

#### **5.4 Reti di telecomunicazioni: criteri e modalità per la concessione dell'uso del suolo, del sottosuolo e delle infrastrutture comunali**

L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione come previsto dall'art. 4, comma 3 della L. 249 del 31 luglio 1997, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti.

Possono richiedere la concessione:

- i titolari delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4, primo e secondo comma, della L. 249 del 31 luglio 1997;
- i concessionari del servizio pubblico nel caso previsto al settimo comma del medesimo art. 4 della L. 249 del 31 luglio 1997;
- in generale, tutti coloro che ne hanno diritto.



## **6.NORME TRANSITORIE**

Per i procedimenti, relativi alla posa di reti, pendenti alla data di approvazione del presente Regolamento, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico è rilasciata secondo la disciplina del Regolamento stesso e secondo un piano di programma definito con deliberazione della Giunta comunale.

La concessione del suolo e del sottosuolo pubblico è rilasciata esclusivamente per la posa in opera dei cavi necessari per la contestuale realizzazione delle reti per le quali si sono presentate le domande. Eventuali cavi o canali che, all'atto del collaudo, risultino non occupati, sono resi disponibili per l'utilizzazione da parte del Comune, ivi compreso le infrastrutture accessorie.

Sono esclusi dalla normativa i lavori degli appalti di rifacimento delle reti relative ai servizi idrici già affidati alla data di entrata in vigore del regolamento che saranno trasferiti al nuovo soggetto gestore ai sensi della normativa di settore.